

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 3907 del 8 agosto 2008,
Pres. Ruoppolo, Rel. Buonvino. R.A.A. - Ministero dell'interno.**

Massima e/o decisione:

Sul ricorso in appello n. 11501/2003 proposto dal sig. R. A. A.,
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Riva Berni ed
elettivamente domiciliato in Roma, via della Croce 44, presso lo
studio dell'avv. Renzo Cavarretta,

contro

il Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12,
per la riforma

della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, 3 luglio
2003, n. 1041;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
appellata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

visti gli atti di causa;

relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2008, il Consigliere
Paolo Buonvino;

uditi, per le parti, l'avv. Licciardello, per delega dell'avv. Riva
Berni, e l'avv. dello Stato Maddalo.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso
proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del
provvedimento ministeriale 7 gennaio 2003, n. K10/41680, recante
rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Hanno ritenuto, anzitutto, i primi giudici, che, nel caso di
cittadinanza italiana richiesta da "*straniero che risiede legalmente
da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica*" di cui
all'art. 9, 1° comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in cui s'inquadra il caso di specie, non si applica il termine
perentorio di due anni entro il quale può essere emanato il decreto
di rigetto dell'istanza previsto dall'art. 8, 2° comma della
medesima legge; ciò in quanto tale termine vale solo per le ipotesi
di cittadinanza italiana richiesta per coniugio con cittadino
italiano, per effetto del rinvio operato dal 1° comma del citato
art. 8 della citata legge n. 91/1992, sicché legittimamente il
provvedimento di reiezione oggetto del ricorso era stato adottato
successivamente al decorso del detto termine.

Nel merito ha ritenuto, il TAR, che la concessione della
cittadinanza italiana a stranieri, ai sensi del richiamato art. 9,
comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, una volta eseguito
l'accertamento del presupposto oggettivo e fattuale della residenza
legale dello straniero stesso nel territorio della Repubblica da
almeno dieci anni, ha carattere discrezionale, come si evince
inequivocabilmente dall'espressione usata nella menzionata
disposizione: "*la cittadinanza italiana può essere concessa*" e che
pertanto il relativo provvedimento riveste natura costitutiva; e che
tale ampia discrezionalità, a fronte della quale si individua una
posizione del richiedente qualificabile come interesse legittimo, si
sostanzia in valutazioni sia concernenti la situazione particolare

dell'istante sia e soprattutto preordinate all'accertamento di un interesse generale e pubblico alla concessione di detto *status*, il che non può configurarsi quando tale soggetto procuri all'ordinamento nazionale danni o lacerazioni.

Ciò premesso, hanno osservato, i primi giudici, che nel caso in esame l'Amministrazione ha espresso un giudizio negativo in ordine alla sussistenza di tale interesse, scaturito dalla circostanza che l'istante era stato arrestato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di violazione di domicilio e di danneggiamento, come si desume dalla nota richiamata in motivazione nel provvedimento impugnato; e che detti elementi rendono tutt'altro che irragionevole ed irrazionale l'adozione del provvedimento in questione, tenuto conto, altresì, che, come rilevato nello stesso, dall'istruttoria non si evince *"la presenza di benemerienze o di altre circostanze" in capo al ricorrente "tali da indurre invece a ritenere l'erogazione dell'invocato beneficio comunque rispondente all'interesse pubblico"*; donde, in definitiva, il rigetto del gravame perché infondato.

2) - La sentenza è impugnata dall'originario ricorrente che ne chiede la riforma in quanto erronea laddove ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione.

Si è costituito, resistendo, il Ministero appellato.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

3) - L'Appello è fondato.

Il provvedimento impugnato, dopo aver fatto riferimento agli ampi poteri discrezionali di cui gode l'Amministrazione - giusta anche la giurisprudenza di questo Consiglio - in sede di esame delle domande di concessione della cittadinanza italiana (*"potere altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunità" che "implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale e non già il semplice riconoscimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per comodità di carriera, di professione o vita"*), viene a considerare che *"l'interesse pubblico da tutelare da parte del Ministero dell'Interno è quello di evitare che l'introduzione a titolo stabile di un soggetto nell'ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lacerazioni, per cui, al di là del possesso di certi requisiti formali (assenza di precedenti, vita irrepreensibile, reddito sufficiente), è data all'Amministrazione la possibilità di valutare nel complesso il grado di impatto che con l'ordinamento la concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero avrebbe o potrebbe avere"*.

Fatte queste corrette premesse di carattere generale, il provvedimento impugnato prosegue segnalando che, *"vista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/C/109166/16/90/3 in data 17.11.1999 da cui si ricavano elementi che non configurano la sussistenza di una raggiunta piena idoneità dell'aspirante ad essere inserito nell'ambito della comunità italiana" e "considerato altresì, che dalla complessiva istruttoria esperita non è dato rilevare la presenza di benemerienze o di altre circostanze tali da indurre invece a ritenere l'erogazione dell'invocato beneficio comunque rispondente all'interesse pubblico"*, non sussistevano ragioni di opportunità che consigliavano o rendevano utile la concessione della cittadinanza italiana al richiedente.

Ebbene, ritiene la Sezione che il provvedimento in esame, pur poggiando su corrette e condivisibili considerazioni di carattere

generale, si sorregga, in punto di fatto, essenzialmente sulla predetta nota del 17 novembre 1999 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Tale nota, che precede di oltre tre anni il provvedimento impugnato (atto, quest'ultimo, che, ad ogni buon conto, non prende in alcuna considerazione la condotta tenuta dall'odierno appellante tra la fine del 1999 e l'adozione dell'atto stesso), contiene semplicemente una richiesta rivolta alla Questura di Brescia perché fornisca "ogni utile notizia sul conto dello straniero in argomento, considerato che lo stesso è stato arrestato unitamente ad altri cittadini stranieri per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, violazione di domicilio e danneggiamento, come si evince da telex Cat.All/STR/90, di codesto Ufficio datato 22.08.1990" (si noti che tale missiva - facente riferimento alla nota 20 luglio 1999, n. 4332-99, della Prefettura di Mantova - è inviata a molteplici uffici, tra i quali non rientra la Prefettura stessa, ma non precisa a quale di essi sia riferibile la predetta nota del 22 agosto 1990).

Ebbene:

- gli asseriti precedenti negativi dell'odierno appellante sembrerebbero riferibili a date molto remote, dal momento che nella citata nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza diretta alla Questura di Brescia viene richiamato un telex del 1990;
- nulla viene precisato con riguardo alla condotta tenuta dall'interessato dopo il 1990 e fino al 2003;
- nessun elemento risulta acquisito da parte della Questura di Brescia, alla quale era stata inoltrata la detta istanza di chiarimenti concernenti l'interessato;
- in alcun modo viene precisato se le segnalazioni negative anzidette (risalenti al 1990) abbiano avuto qualche seguito - e quale - a livello penale o di prevenzione (difetta, in particolare, ogni certificazione di casellario giudiziario o di carichi pendenti).

In definitiva, emerge dagli atti che il provvedimento impugnato poggia, essenzialmente, sul riferimento a precedenti pregiudizievoli in alcun modo comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, mentre, per converso, nessun riferimento reca in ordine alla condotta più recente tenuta dall'interessato, né alle qualità comportamentali o professionali del medesimo nel tempo; donde l'illegittimità del provvedimento stesso per difetto di istruttoria e di motivazione e l'erroneità della sentenza qui gravata, che poggia espressamente sui precedenti dianzi richiamati, della cui inconsistenza, correlata agli atti dalla stessa Amministrazione prodotti, si è appena detto.

4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento in quella sede gravato.

Restano salvi, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2008.